MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI

# Art. 16

## Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";

b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea";

c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:

1) al decimo periodo, le parole "dall'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'undicesimo periodo";

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano

applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";

e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi: "2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio puo' stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca."

Versione in vigore dal 9 aprile 2020, non più in vigore dal 7 giugno 2020 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici |
| Estremi | Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 |
| Capo | III — Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti/art-16-modifiche-al-decreto-legge-15-marzo-2012-n-21-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it